



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

ORDINANZA DISCIPLINANTE LE ATTIVITA' BALNEARI

N. 136/2020. Registro Ordinanze Sindacali.
Prot. 4461 del 15.06.2020.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";

VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (PIR), ex Legge Regionale n. 17/05, art. 7, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 12.06.2007, n. 147;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 619 del 28 settembre 2007, pubblicata sul B.U.R Calabria - Parti I e II - n. 20 del 31.10.2007, avente ad oggetto "L.R. n. 17 del 1/12/2005. Conferimento funzioni amministrative ai comuni del Demanio Marittimo",

VISTO il Decreto n. 16066 del 24.10.2007 del Dirigente Generale della Regione Calabria, pubblicato sul B.U.R. Calabria del 28.12.2007 - Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 23 del 15 dicembre 2007, con il quale sono state conferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" ed in particolare l'art.2 lett. e) e l'art. 4 lett. e), che individuano e definiscono il periodo della stagione balneare;

VISTA e richiamata l'Ordinanza N. 04/2016 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Soverato;

VISTA e richiamata l'Ordinanza N. 07/2018 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Soverato;



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

VISTA l'Ordinanza N. 10/2019 emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Borgia avente ad oggetto "Ordinanza disciplinante le attività balneari";

CONSIDERATO CHE art. 8 della sopra citata ordinanza in merito alla validità temporale della stessa è testualmente riportato *"La presente ordinanza ha validità a partire dalla stagione balneare 2019 , detta validità è estesa alle stagioni balneari degli anni successivi salvo che non intervengano modifiche normative e/o modifiche derivanti da nuovi provvedimenti emessi dal competente Ufficio Circondariale Marittimo- Guardia Costiera e/o l'adozione e approvazione di piani o regolamenti da parte dell'Amministrazione Comunale tali da rendere necessaria l'emissione di un nuovo dispositivo"*;

CHE lo scenario normativo è mutato a causa dell'insorgere dell'emergenza epidemiologica da Sars Cov 2 (Covid-19) e che si rende necessario integrare e/o modificare la precedente ordinanza in base a tutte le misure necessarie da adottare per contrastare la diffusione pandemica del virus;

VISTO il D.L. 16 Maggio 2020 n. 33, art. 1 comma 16 ultimo periodo in base al quale *"[...] la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2."* ;

VISTO l'art. 1 comma 1 lettera mm) del D.P.C.M. 11 Giugno 2020 – adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 19/2020 secondo cui *"le attivita' degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'"*;



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

VISTA l'Ordinanza n. 43 del 17.05.2020 del Presidente della Regione Calabria recante *"Ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*.

Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie;

VISTA l'Ordinanza n. 51 del 13.06.2020 del Presidente della Regione Calabria recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l'attività di screening per SARS-CoV-2"* e, nello specifico, il comma 1 della stessa che recita testualmente *"A decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentite le attività Economiche, Produttive e Ricreative, della ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)[...]"* alle condizioni riportate al comma 2 riguardanti le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie:

a) prot.185840 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l'altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti;

b) prot.185850 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l'altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 36/2020 sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e Rapporto ISS COVID-19 n. 37/2020 sulle piscine, di cui all'Accordo Stato-Regioni 16/1/2003, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Con la precisazione, sempre contenuta nel comma 2 dell'Ordinanza P.G.R. N. 51 del 13.06.2020, che *"Il mancato rispetto delle misure contenute nell'Allegato A alla presente Ordinanza e nelle altre disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge"*;

RITENUTO di dover recepire le misure di mitigazione del rischio SARS Cov 2 di cui al D.P.C.M. del 11.06.2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 43/2020 e n. 51/2020 per il contenimento degli effetti del virus, il tutto per mantenere gli adeguati livelli di prevenzione e sicurezza sul territorio del Comune di Borgia e, nella fattispecie, sulle spiagge comunali (libere e/o date in concessione);



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

CONSIDERATO CHE l'arenile del territorio comunale consta sia di spiagge libere che di spiagge date in concessione;

CHE per l'anno 2020 è mutato lo scenario di utilizzazione delle spiagge a causa dell'insorta emergenza epidemiologica da SARS Cov 2 il contrasto della diffusione della quale è anche legato ai comportamenti individuali e al necessario distanziamento sociale.

RITENUTO indispensabile cristallizzare le regole del corretto comportamento dei fruitori delle spiagge comunali in relazione alle nuove disposizioni normative vigenti in uno spirito di generale responsabilità nel preminente interesse igienico-sanitario della popolazione;

VISTE le competenze del Sindaco in termini di Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi della vigente normativa;

RITENUTO utile, in relazione alla fruizione delle spiagge e regolamentazione delle attività di balneazione, emettere un unico provvedimento sia in ordine alle problematiche igienico-sanitarie per il contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19 sia in ordine alla fruizione delle spiagge libere:

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.

La stagione balneare è compresa tra il 1 Giugno ed il 30 Settembre.

Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato;

Durante la stagione balneare, presso tutte le strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità prescritte dall'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato;



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

ART. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI.

La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla battigia è riservata di norma alla balneazione.

Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione.

Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato.

Nella predetta zona di mare riservata alla balneazione è vietato:

- a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
- b) l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

Il limite delle acque sicure, idonee alla balneazione per le persone non esperte di nuoto, è quello costituito dalla fascia di mare con profondità massima pari a metri 1,60;

Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità.

Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque sicure non risulta segnalato.

ART. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE.

È vietata la balneazione:

- b) nel raggio di mt. 200 dalle dalla foce del fiume Corace, .
- d) all'interno del corridoio di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- e) negli specchi d'acqua eventualmente preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

e/o di sicurezza, con ordinanza sindacale;

f) nel raggio di 10 mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.

ART. 4 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono quelle sino alla distanza di 150 metri dalla battigia.

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è vietato:

- a) lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate,
- c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;
- d) campeggiare;
- e) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
- f) praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi;
- g) tenere ad alto volume radio o altri apparecchi di diffusione sonora;
- h) esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;
- i) gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, sia pure contenuti in buste, se non negli appositi contenitori, nonché bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere, anche per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo;



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

- l) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- m) effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aeromobili;
- n) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- o) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione;
- p) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione;
- q) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori.

Sono esclusi dal divieto:

- i cani di salvataggio a guinzaglio;
- i cani guida per i non vedenti.

Tali divieti non riguardano i tratti di arenile organizzati per accesso agli animali ai sensi delle prescrizioni di cui al successivo art. 5.

ART. 5 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE CON ACCESSO AGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

(D.P.R. 08/02/1954 n.320 e succ.)

Sulle spiagge del Comune è consentito l'accesso agli stabilimenti appositamente attrezzati all'accoglienza di animali d'affezione (cani e gatti) utilizzando esclusivamente gli accessi appositamente realizzati alle seguenti condizioni:

- 1) I titolari di ogni concessione demaniale potranno consentire l'accesso, nell'ambito del proprio stabilimento balneare, di cani e gatti, in zone ben delimitate e previa verifica e nulla osta dell'impianto da parte del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio;
- 2) Ogni cane potrà accedervi se identificato con microchip o se tatuato; i cani provenienti



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

dall'estero devono essere in regola con la vaccinazione (antirabbica);

3) Si raccomanda ai proprietari, per il bene delle persone e dei loro animali, di sottoporli alla profilassi vaccinale periodica contro le principali malattie infettive (cimurro, leptospirosi e parvovirosi), alla profilassi contro le principali malattie infettive (parassiti) e di non portare in spiaggia cani con patologie di natura cardiovascolare;

4) Ogni soggetto, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere munito di collare antipulci; sulla spiaggia dovrà portare la museruola ed essere tenuto al guinzaglio, lungo almeno 1,5 metri stabilmente fissato a terra, o eventualmente ad un paletto infisso solitamente nella sabbia in modo da impedirne lo sfilamento;

5) Chiunque detenga cani appartenenti a razze o a incroci di razze a rischio di aggressività, deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, causati dal proprio cane;

6) L'accompagnatore dovrà aver cura che il cane non possa raggiungere i soggetti vicini; dovrà inoltre, sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile all'animale, a cui deve essere data la possibilità di ripararsi all'ombra;

7) Eventuali deiezioni solide dovranno essere rimosse e depositate nell'apposito contenitore dei rifiuti, mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare, a cura del proprietario dell'animale;

8) L'area destinata alla balneazione dei cani è compresa nello specchio acqueo antistante la zona di arenile attrezzata ed è limitata con idonea e ben visibile attrezzatura galleggiante;

9) L'accesso al mare è consentito a non più di cinque cani per volta, che dovranno essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno; durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario;

10) Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche al personale di vigilanza dello stabilimento e a loro insindacabile giudizio. L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e femmine in estro;

11) Ogni due ore circa l'accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori della spiaggia per una



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

passaggiata;

12) Il gestore dello stabilimento balneare stabilisce quale ombrellone assegnare alla famiglia con il cane, ed ha la facoltà di effettuare qualunque spostamento dovesse ritenere opportuno per la buona erogazione del servizio;

13) I cani non devono essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; la responsabilità per i danni causati dall'animale è del proprietario. Il personale interno dello stabilimento vigilerà sul rispetto delle regole;

14) In caso di inadempienza delle presenti condizioni di comportamento, il trasgressore dovrà abbandonare lo stabilimento; la Direzione, inoltre, nel caso di inadempienza a regole obbligatorie per Legge (ad esempio mancanza di microchip, non rispetto degli obblighi per i cani pericolosi, ecc.), deve contattare le competenti Autorità amministrative (Polizia Locale, Capitaneria di Porto e ASL);

15) Il concessionario dello stabilimento, prima di svolgere l'attività di cui sopra, dovrà chiedere al Settore Urbanistica-Servizio Demanio del Comune, la variazione al contenuto della concessione, corredata dalla documentazione prevista.

ART. 6 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle 20.00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.

È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

ASSISTENZA E SOCCORSO



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

Si attuano le disposizioni di cui alla vigente ordinanza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato.

Ogni concessionario deve dotarsi di idonei sistemi antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

È necessario, altresì, tenere a disposizione un megafono fisso o manuale in modo da divulgare notizie di pubblico interesse.

Ogni concessionario deve esporre un cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dei Vigili Urbani e della Capitaneria di Porto competente per territorio.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI)

I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. N° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare - che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (Mt 1.00 x 0.50 Mt con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 Mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

FASCIA DEI 5 METRI

Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE

Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. Al fine di assicurare una razionale raccolta dei rifiuti, ogni stabilimento dovrà essere dotato di appositi contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, organico e rifiuti indifferenziati.

Il concessionario è obbligato ad eseguire quanto sopra anche nelle aree adiacenti di libera balneazione per un fronte mare ciascun di mt. 25,00 (lato destro e lato sinistro).

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.

È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti autorizzati.

USO DELLE PISCINE

Ferme restando le norme igienico-sanitarie vigenti, l'uso delle piscine è regolato come segue:

a) ciascuna piscina deve essere vigilata da un bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato al salvataggio per tutto l'orario di apertura ai bagnanti;



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

- b) su ciascuno dei lati maggiori della piscina deve essere collocato un salvagente anulare munito di sagola della larghezza di m. 20;
- c) il riempimento e lo svuotamento della piscina deve essere effettuato nelle ore di chiusura ai bagnanti e, durante tali operazioni, deve essere collocata opportuna recinzione con i cartelli di divieto di uso della piscina;
- d) gli scarichi per lo svuotamento della piscina devono essere intercettati da solide grate non facilmente asportabili;
- e) deve essere posto in essere un dispositivo che consenta l'immediato arresto, in casi di emergenza, delle operazioni di pompaggio o svuotamento;
- f) I trampoli, le scale di accesso agli stessi nonché le scale di accesso alle piscine devono essere robusti e ben fissi. Deve essere assicurato, da personale apposito, un loro controllo periodico per accettarne l'integrità, la robustezza e la sicurezza;
- g) la pulizia della piscina e la doratura delle acque deve avvenire con frequenza giornaliera e nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie.

ART. 7 - DISPOSIZIONI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS COV 2: MISURE DI REGOLAMENTAZIONE ACCESSO ED UTILIZZO SPIAGGE.

Relativamente all'utilizzo delle spiagge comunali (date in concessione e/o libere), si dispone, altresì, che venga scrupolosamente osservato quanto riportato nell'Allegato A dell'Ordinanza n. 51 del 13.06.2020 del Presidente della Regione Calabria.

1. SPIAGGE IN CONCESSIONE (STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE ATTREZZATE):

.Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri le misure di prevenzione da rispettare;

.E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto;

.Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

.Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

.La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;

.Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

.Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;

.Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo);

.Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a stradio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.

.Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc, comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.

.Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata;

2. SPIAGGE LIBERE.

.Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. Il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate, e gli stessi dovranno essere installati ad una distanza minima tra di loro non inferiore a m. 3,50 sia per le file orizzontali che per le file verticali.



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

.E' vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti;

.Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

ART. 8 – NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE COSTE E DEL MARE ANTISTANTE

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente.

ART. 9 – VALIDITA' ORDINANZA

La presente ordinanza ha validità per la stagione balneare 2020 salvo che non intervengano modifiche normative e/o modifiche derivanti da nuovi provvedimenti emessi dalla competente Autorità Governativa o Regionale in merito al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dal competente Ufficio Circondariale Marittimo- Guardia Costiera e/o l'adozione e approvazione di piani o regolamenti da parte dell'Amministrazione Comunale tali da rendere necessaria l'emissione di un nuovo dispositivo;

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutte le condizioni non espressamente specificate nella presente, si rimanda alle disposizioni dell'Ordinanza Balneare vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato nonché alle vigenti normative in materia.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio On – line del Comune, nonché trasmessa:

- **Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Soverato;**
- **Al Comando Stazione dei Carabinieri di Borgia;**
- **Al Polizia Municipale – Sede;**

Ai concessionari degli stabilimenti balneari la stessa dovrà essere debitamente notificata.

Ogni concessionario deve esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della



Comune di Borgia
Ufficio del Sindaco - Area Tecnica

stagione balneare.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla, ai sensi degli artt. 1164, come modificato dalla Legge n.172/03 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria, le Forze dell'Ordine e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161,1164,1174,1231 del Codice della Navigazione, del Decreto Legislativo n°114/98 e s. m. i., e di ogni altra normativa in tema.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7 agosto 1990, n°241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to **Ing. Pietro DANIELI**

IL SINDACO
F.to **Dott.sa Elisabeth SACCO**